



SENTENZA N. 190/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. **74029** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Caldarelli Izzo, contro l'INPS e il Ministero della Difesa;

**Ritenuto in**

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con il ricorso introduttivo dl giudizio il ricorrente, premesso di aver prestato servizio nell'Esercito Italiano dal 10/12/2022 al 9/2/2010, data in cui era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa per inidoneità assoluta e permanente al servizio militare, causata dalla patologia *"Linfoma di Hodgkin Classico, Stadio II"*, e che tale patologia gli era stata diagnosticata nel 2008 e –all'esito di un contenzioso innanzi al TAR- era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con valutazione medico-legale operata dall'Università di Salerno; premesso altresì che, in costanza di servizio militare era stato esposto a nano-particelle di materiali pesanti, liberate dalle esplosioni, e che tra il 2003 ed il 2008 –anno di insorgenza della patologia neoplastica maligna- era stato sottoposto ad un numero elevato di vaccinazioni; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di 3° categoria, Tab. A.

Instauratosi il contraddittorio con il solo INPS, quest'ultimo chiedeva il rigetto del ricorso,

eccependo in subordine la prescrizione quinquennale.

Espletata CTU, il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

La domanda è fondata e va accolta.

Nella fattispecie, il CML presso il Ministero della Difesa, con relazione depositata in atti, ha accertato che il ricorrente è affetto da *“Linfoma di Hodgkin Classico, Stadio II A in follow up clinico terapeutico”*.

Tale infermità, insorta in costanza di servizio militare, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto in data 22.11.2020, emesso dal Commissario ad acta nominato con sentenza del TAR Salerno n. 1191 del 2018.

Si legge in tale provvedimento che, in sede di verifica disposta dal TAR Campania-Salerno, è stato accertato che *“durante il servizio prestato, il sig(omissis) è venuto a contatto con particelle e nano-particelle di metalli pesanti e con polveri sottili durante le esercitazioni svolte presso i poligoni di tiro e che tali particelle e nano-particelle sono state rinvenute nel linfonodo sovraclaveare del (omissis), affetto da patologia neoplastica del sistema linfatico (linfoma di Hodgkin)”* e che *“tali elementi chimici e organici possono assurgere a rilevanza concausale nel processo determinativo della patologia contratta dal sig (omissis)”*.

Per tali motivi, la patologia, riconducibile alle particolari condizioni ambientali o operative di missione, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio

In relazione alla patologia, ed ai connessi atti, maturati nell'ambito dall'annosa vicenda giudiziaria innanzi al TAR (tra cui la Relazione Tecnica redatta dal prof. Capunzo dell'Università di Salerno), è stata riconosciuta dall'Amministrazione della Difesa l'equiparazione del ricorrente alle vittime del dovere e un'invalidità permanente del 51%.

Con verbale in data 20.7.2021 la Commissione Medica di Verifica di Napoli ha ascrivito la diagnosi *“linfoma di Hodgkin sottoposto a chemioterapia e trapianto di cellule staminali”* alla

VII categoria della Tabella A.

A giudizio dell'attuale Organo tecnico, tale valutazione risulta congrua rispetto alla menomazione cagionata dalla patologia ed è pertanto condivisibile.

Osserva tuttavia il Giudicante che, pur essendo la relazione tecnica, nell'assieme, correttamente espletata, non appare condivisibile l'ascrizione alla VII categoria tabellare.

Invero, ai sensi del DPR 834/1981, il Linfoma di Hodgkin in ogni stadio, o in fase di remissione parziale (come nel caso di specie), qualora sia stata accertata una invalidità dal 51% all'80%, va ascritto alla seconda o terza categoria –quest'ultima richiesta dal ricorrente-.

Va inoltre considerato che tale patologia, come rilevato dal CML nella relazione in atti, consiste in *“una neoplasia maligna che origina dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi coinvolti nella risposta immunitaria”* e che, quanto alla patogenesi, le interazioni tra fattori genetici e *“condizioni che influenzano il sistema immunitario contribuiscono allo sviluppo della malattia”*.

Suscita pertanto perplessità l'apodittica negazione dell'incidenza dei numerosissimi vaccini, cui il personale militare è sottoposto, sulla genesi del morbo, considerato che è caratteristica intrinseca dei vaccini quella di contenere, tra l'altro, antigeni necessari a stimolare la risposta immunitaria e, in conseguenza, anche l'attivazione dei linfociti B.

Ne consegue che, considerato il “carico vaccinale” cui sono sottoposti i militari, attraverso il protocollo della somministrazione ravvicinata di numerosi vaccini, senza una preventiva ed approfondita analisi/anamnesi del profilo immunitario, non appare improntata a principi di logica e ragionevolezza l'esclusione del rapporto concausale tra la genesi della patologia, da cui è affetto il ricorrente, e la reiterata somministrazione dei vaccini medesimi, sulla sola base della considerazione che gli stessi sono sottoposti al “controllo del Ministero della Salute”.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di 3° categoria della Tabella A annessa

al DPR 834/81, a decorrere dalla data dell'originale istanza, del 15.5.2010.

Sulle differenze di ratei competono altresì la rivalutazione e gli interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata di 3° categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81, a decorrere dalla data dell'originale istanza, del 15.5.2010, oltre rivalutazione e interessi sulle differenze dei ratei, dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24/7/2026, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dott.ssa Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27.07.2026*

*Il Direttore della segreteria*

Maurizio Ianzilli